

MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A.

Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, 60044 Fabriano (AN)

Sede Secondaria in Via della Scrofa n. 64, 00186 Roma

Capitale Sociale Lit. 112.547.936.000, interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona al n. 9677

C.F. e Partita IVA n. 00693740425

* * * * *

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SUI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO E
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Straordinaria e, per quanto di competenza, in Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, per deliberare in merito al Progetto di semplificazione della struttura del capitale sociale della Merloni Elettrodomestici S.p.A., adottato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 27 marzo 2001, e da quest'ultimo sottoposto alla Vostra approvazione.

Il suddetto Progetto di semplificazione si articola nei punti di seguito indicati:

- offerta agli azionisti di risparmio della facoltà di conversione volontaria, la cui efficacia è subordinata al raggiungimento di una soglia minima di adesione, delle massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, in massime numero 21.039.668 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attribuire agli azionisti di risparmio in ragione di numero 1 azione ordinaria per ogni numero 1 azione di risparmio, con pagamento di un conguaglio di Euro 1,40 per ogni azione di risparmio presentata per la conversione, da destinare a Riserva Sovrapprezzo Azioni;
- offerta agli azionisti di risparmio della facoltà alternativa di conversione volontaria, la cui efficacia è anch'essa subordinata al raggiungimento della medesima soglia minima di adesione di cui sopra, delle massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, in massime numero 12.623.800 azioni ordinarie di nuova

emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attribuire agli azionisti di risparmio in ragione di numero 3 azioni ordinarie per ogni numero 5 azioni di risparmio presentate alla conversione, senza pagamento di alcun conguaglio;

- conversione automatica, previa approvazione da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, delle eventuali residue azioni di risparmio non convertite alla fine del periodo fissato per l'esercizio delle facoltà di conversione volontaria suddette, in ragione di numero 3 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni numero 5 azioni di risparmio esistenti e in circolazione, senza pagamento di alcun conguaglio, da effettuarsi qualora, a seguito dell'esercizio delle suddette facoltà di conversione volontaria, residui un numero di azioni di risparmio non idoneo a garantire un regolare mercato sulle medesime e tale da indurre Borsa Italiana S.p.A. a revocarne la quotazione;
- ridenominazione del capitale sociale in Euro con contestuale incremento del valore nominale delle azioni rivenienti dalle anzidette operazioni ad Euro 0,9 ciascuna e conseguente aumento gratuito del capitale sociale, mediante utilizzo di fondi speciali e riserve a tal fine disponibili iscritti in bilancio;
- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere, ad integrazione di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 5 maggio 2000 ed in funzione dei risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti, nel rispetto di ogni disposizione di legge o statutaria che si renda applicabile, ad:
 - annullare azioni proprie possedute direttamente o indirettamente, senz'altro nella misura necessaria a ristabilire il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del cod. civ. ed, eventualmente, per quanto risultasse utile in un'ottica di incremento del flottante e, contestualmente, incrementare il valore nominale per azione fino a massimi Euro 1,1 con conseguente aumento gratuito del capitale sociale, mediante utilizzo di fondi speciali e riserve a tal fine disponibili iscritti in bilancio;ovvero
 - alienare in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del cod. civ., le medesime azioni proprie, senz'altro nella misura necessaria a ristabilire il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del cod. civ. ed, eventualmente, per quanto risultasse utile in un'ottica di incremento del flottante, in una o più volte, a prezzi superiori al prezzo medio di carico, in borsa ovvero per il tramite di offerta pubblica ovvero a società controllate o collegate ovvero a trattativa privata con intermediari autorizzati al collocamento delle medesime azioni, anche costituendole in "serie speciale" presso i medesimi intermediari a servizio di operazioni di finanza strutturata;
- conseguenti modifiche dello statuto sociale;
- deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento di deleghe.

Il Consiglio è pervenuto all'individuazione del Progetto di semplificazione del capitale sociale, sopra brevemente esposto e meglio illustrato nel prosieguo della presente Relazione, alla luce di considerazioni intese a perseguire l'interesse della Società, tenendo conto delle condizioni del mercato sui titoli sociali e tutelando gli interessi degli azionisti in generale e, in particolare, degli azionisti di risparmio.

La proposta conversione delle azioni di risparmio in ordinarie permetterà di ottimizzare la struttura del capitale della Merloni Elettrodomestici S.p.A. e di conseguire un maggiore apprezzamento dei titoli da parte del mercato e degli investitori istituzionali, per effetto del miglioramento degli indici economico-finanziari per azione e dell'incremento della liquidità sui titoli stessi.

Il suddetto incremento, associato alla definizione di un maggiore flottante complessivo sulle medesime azioni ordinarie in conseguenza di una massiccia adesione all'offerta di conversione delle risparmio, permetterà inoltre alla Merloni Elettrodomestici S.p.A. di rispettare alcuni dei requisiti stabiliti da Borsa Italiana in vista dell'ottenimento della qualifica di STAR, in vista dell'ottenimento della qualifica "Blue Chip".

Il Consiglio ritiene, inoltre, che l'operazione proposta – in linea con le numerose offerte di conversione di recente lanciate da altre primarie società quotate – risponda *in primis* alla tutela degli interessi degli stessi azionisti di risparmio, ai quali viene infatti riconosciuta la facoltà di scegliere tra due modalità di conversione, entrambe sensibilmente incentivanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'integrale conversione delle azioni di risparmio in circolazione e, cioè, secondo un rapporto di conversione di 1 nuova azione ordinaria per ogni 1 azione di risparmio con pagamento di un conguaglio di Euro 1,40 per azione, ovvero, in alternativa, di 3 nuove azioni ordinarie per ogni 5 azioni di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio in denaro.

In particolare, sempre con riferimento al meccanismo di conversione proposto, si rappresenta che qualora, a seguito dell'esercizio delle suddette facoltà di conversione volontaria, residui un numero di azioni di risparmio non idoneo a garantire un regolare mercato sulle medesime e tale da indurre Borsa Italiana S.p.A. a revocarne la quotazione ai sensi dell'art. 2.5.1. del vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le eventuali residue azioni di risparmio, previa approvazione da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio che a tal fine è stata dunque convocata, verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie, sulla base del secondo rapporto sopra citato e, dunque, in ragione di 3 nuove azioni ordinarie per ogni 5 azioni di risparmio esistenti ed in circolazione, senza pagamento di alcun conguaglio in denaro, tutelando in tal modo preventivamente i residui azionisti di risparmio dalla situazione di particolare sfavore in cui verrebbero a trovarsi a fronte del *delisting*. La conversione automatica intende, al contempo, evitare che l'esiguità del numero di azioni di risparmio residue renda, di fatto, impossibile la gestione amministrativa dei loro diritti nell'Assemblea speciale.

Quanto alla previsione di un conguaglio in denaro, richiesto, per come detto, a quegli azionisti di risparmio che sceglieranno di confermare, in termini quantitativi, il loro possesso azionario aumentando correlativamente il loro investimento, esso consente alla Società di reperire nuove risorse finanziarie al fine di supportare il consolidamento patrimoniale, la crescita e la strategia di espansione della stessa, nel mercato interno ed internazionale.

Il rapporto di conversione ed il conguaglio sono stati determinati tenendo conto dei prezzi correnti e recenti delle azioni delle due categorie, dell'andamento degli stessi nel medio periodo (6 e 12 mesi) e, soprattutto, dell'andamento dei prezzi relativi, misurato dallo *spread* azioni ordinarie/azioni di risparmio, nonché dei diritti patrimoniali e di voto delle azioni. Al fine di attribuire ai possessori delle azioni di risparmio un adeguato incentivo alla conversione, si riconosce, nelle due ipotesi alternative di conversione, un premio del 27,6% nell'ipotesi 1 a 1 con conguaglio in denaro e del 21,0% nell'ipotesi di 3 a 5 senza conguaglio, calcolato rispetto alla media degli ultimi sei mesi. Inoltre, il conguaglio di Euro 1,40 risulta, in valore assoluto, significativamente inferiore alla differenza media tra azione ordinaria e azione di risparmio, osservata nel corso degli ultimi sei mesi (dal 22 settembre 2000 al 23 marzo 2001) e pari ad Euro 2,45.

Con riferimento agli azionisti ordinari, le modalità dell'operazione proposta consentono di circoscrivere, sin d'ora, l'effettiva diluizione della loro partecipazione, da un limite minimo rappresentato dalle n. 12.623.800 azioni ordinarie che verranno emesse in caso di totale conversione sulla base del rapporto 3 a 5, ad un limite massimo rappresentato dalle n. 21.039.668 azioni ordinarie che verranno emesse in caso di totale conversione sulla base del rapporto 1 a 1 con conguaglio in denaro, non considerando, peraltro, che taluno di essi beneficerà di un effetto controdituitivo riveniente dalla conversione delle azioni di risparmio eventualmente detenute.

A supporto delle suddette proposte, nonché in merito ai termini ed alle modalità del Progetto sottoposto all'approvazione di Codesta Assemblea, il Consiglio si è avvalso della consulenza finanziaria di ABN AMRO M&A Italia S.p.A. (di seguito, ABN AMRO), ed è stato assistito, quanto alla struttura legale-societaria e fiscale del medesimo Progetto, dai professionisti di ANDERSEN LEGAL.

La conversione volontaria delle massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, in massime numero 21.039.668 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, avverrà, come in parte anticipato, con le modalità di seguito analiticamente indicate:

- attribuzione agli azionisti di risparmio della facoltà di convertire le azioni possedute in ragione di numero 1 nuova azione ordinaria per ogni numero 1 azione di risparmio, con pagamento di un conguaglio di Euro 1,40 per ogni azione di risparmio presentata per la conversione, da destinare a Riserva Sovrapprezzo Azioni, oppure, in alternativa, a scelta dell'azionista di risparmio, in ragione di numero 3 nuove azioni ordinarie per ogni 5 azioni di risparmio presentate per la conversione,

senza versamento di alcun conguaglio in denaro, secondo le modalità ed entro il periodo di tempo che verranno fissati in apposito Prospetto Informativo;

- subordinazione dell'efficacia della offerta di conversione volontaria di cui al punto precedente all'avvenuta consegna in adesione di minime numero 16.831.734 azioni di risparmio, rappresentanti l'80% circa del capitale sociale di risparmio, salvo che la Società comunichi, all'atto della pubblicazione dei risultati della conversione volontaria, di accettare in conversione anche un numero inferiore di azioni di risparmio;
- conversione automatica, previa approvazione da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, delle eventuali residue azioni di risparmio non convertite alla fine del periodo fissato per la conversione volontaria sopra descritta, in ragione di numero 3 nuove azioni ordinarie per ogni numero 5 azioni di risparmio esistenti e in circolazione, senza pagamento di alcun conguaglio, da effettuarsi, alla data di efficacia della conversione volontaria, qualora a seguito dell'esercizio delle suddette facoltà di conversione volontaria residui un numero di azioni di risparmio non idoneo a garantire un regolare mercato sulle medesime e tale da indurre Borsa Italiana S.p.A. a revocarne la quotazione;
- dispiegamento degli effetti della conversione, per quanto concerne la partecipazione agli utili, dal 1 gennaio 2001, data a partire dalla quale le azioni ordinarie emesse a fronte della conversione parteciperanno appunto agli utili di esercizio nella misura deliberata dall'Assemblea per tutte le azioni ordinarie, restando dunque fermo che gli azionisti di risparmio che aderiranno all'offerta di conversione manterranno comunque integro il proprio diritto al dividendo relativo all'esercizio 2000, nella misura deliberata dall'Assemblea e secondo le modalità da questa fissate per il relativo pagamento.

Tuttavia, in considerazione del rapporto di conversione proposto, l'azionista di riferimento Fineldo S.p.A., controllata dal Dott. Vittorio Merloni, si è dichiarato disponibile a concordare con Borsa S.p.A. modalità idonee a consentire agli azionisti di risparmio che intendano convertire le proprie azioni nel rapporto di 3 a 5, di disporre di multipli interi in vista della conversione delle azioni possedute.

Segnaliamo inoltre che, alla data odierna, Fineldo S.p.A., controllata dal Dott. Vittorio Merloni, detiene direttamente circa il 51,4% delle azioni ordinarie in circolazione (al netto, dunque, di quelle ad oggi detenute dalla stessa Merloni), equivalenti a numero 41.323.034 e, sempre direttamente, circa l'1,05% delle azioni di risparmio, equivalenti a numero 221.000. Si sottolinea che, in ragione delle modalità di conversione proposte, in ipotesi di pieno successo dell'operazione, Fineldo S.p.A. e, per il suo tramite, il Dott. Vittorio Merloni, anche ove converta le proprie azioni di risparmio in ordinarie sulla base del rapporto 1 a 1 con conguaglio in denaro, pur rimanendo l'azionista di riferimento, vedrà ridursi la propria percentuale di partecipazione nella Società rispetto a quella *ante*-conversione.

In relazione agli effetti della conversione sul capitale sociale e sul patrimonio netto della Società, alla data di efficacia della medesima conversione, che sarà fissata in apposito Prospetto Informativo e, con esso, comunicata al mercato, e a prescindere dalle ulteriori operazioni di cui appresso si dirà, si verificherà quanto segue:

- quanto all'esercizio della facoltà di conversione volontaria sulla base del rapporto 1 a 1 con conguaglio in denaro, il capitale sociale resterà invariato nelle attuali Lire 112.547.936.000, procedendosi contestualmente all'emissione di massime numero 21.039.668 azioni ordinarie, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, ed all'annullamento, sempre in dipendenza della conversione, di massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001; quanto al conguaglio in denaro, per come accennato, quanto versato alla Società a tale titolo, pari a massimo Euro 29.455.535,2 circa (ipotesi di piena conversione nel rapporto 1 a 1), sarà appostato a Riserva Sovrapprezzo Azioni;
- quanto all'esercizio della facoltà di conversione volontaria sulla base del rapporto 3 a 5, a fronte dell'emissione di massime numero 12.623.800 azioni ordinarie, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, si annulleranno massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001; l'importo di massimo Lire 8.415.868.000, pari alla differenza tra la massima riduzione del capitale conseguente all'annullamento delle azioni di risparmio ed il massimo aumento conseguente all'emissione delle nuove azioni ordinarie, con rideterminazione del capitale sociale in un minimo di Lire 104.132.068.000 (ipotesi di piena conversione nel rapporto 3 a 5), verrà appostato, per le esigenze di cui subito appresso, ad un'apposita Riserva da Conversione.

Peraltro, tenuto conto degli obblighi genericamente riconnessi all'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ed, in particolare, dell'obbligo di convertire il capitale sociale da Lire in Euro entro il termine ultimo del 31 dicembre 2001 secondo le modalità previste nel D.Lgs. n. 213 del 1998, e tenuto altresì conto dell'ulteriore esigenza di allineare il valore nominale per azione espresso in Euro ad un valore di facile utilizzo, si propone a Codesta Assemblea di procedere, alla data di efficacia della conversione, alla ridenominazione del capitale sociale in Euro e, contestualmente, all'incremento del valore nominale per azione ad Euro 0,9, con relativo aumento gratuito del medesimo capitale a minimo Euro 93.718.861,2 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo il rapporto 3 a 5) e massimo Euro 101.293.142,4 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo il rapporto 1 a 1 con conguaglio o di non conversione) e, perciò, per un importo minimo di Euro 39.939.136,265 (equivalenti a Lire 77.332.951.375,8) e massimo di Euro 43.166.984,375 (equivalenti a Lire 83.582.936.835,7), mediante utilizzo, nell'ordine: (i) dell'intera sopra menzionata Riserva da Conversione; (ii) della Riserva da Rivalutazione Monetaria ex art. 10 L. 342/2000; (iii) della Riserva ex art. 14 L. 342/2000; (iv) per il residuo, pari a massime Lire 35.296.329.096,7 (equivalenti ad Euro 18.229.032,6745), di corrispondente importo del Fondo ex art. 21 L. 219/1981.

Al riguardo, si rappresenta che: la Riserva da Rivalutazione Monetaria ex art. 10 L. 342/2000, in sospensione d'imposta ma imputabile a capitale senza perdere tale regime, ammontava al 31 dicembre 2000 ed ammonta ad oggi a Lire 22.686.228.288 (equivalenti ad Euro 11.716.459,1136); la Riserva ex art. 14 L. 342/2000, anch'essa in sospensione d'imposta ma imputabile a capitale sociale senza perdere tale regime, ammontava al 31 dicembre 2000 ed ammonta ad oggi a Lire 25.600.379.451 (equivalenti ad Euro 13.221.492,58678); il Fondo ex art. 21 L. n. 219/1981 ad oggi ammonta a Lire 37.724.550.046 (equivalenti ad Euro 19.483.104,1363); risultando tali Riserve e Fondi tutti disponibili per l'esecuzione dell'aumento gratuito sino al massimo proposto e capienti ai medesimi fini.

In dipendenza delle operazioni sottoposte al Vostro esame e alla data di efficacia delle medesime – che si ribadisce essere coincidente con e far riferimento a quella della conversione delle azioni di risparmio in ordinarie – il capitale sociale della Merloni Elettrodomestici S.p.A. potrà variare da minimo Euro 93.718.861,2 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo il rapporto 3 a 5) a massimo Euro 101.293.142,4 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo il rapporto 1 a 1 con conguaglio o di non conversione), suddiviso in un numero di azioni variabile, rispettivamente, da un minimo di 104.132.068 ad un massimo di 112.547.936, da nominali Euro 0,9 ciascuna, risultando così comunque ben superiore a quello odierno (pari, espresso in Euro, a 58.126.158,0254, rappresentato da complessive numero 112.547.936 azioni del valore nominale, espresso in Euro, di 0,5164). Si assume inoltre come le operazioni illustrateVi non incidano sul rapporto e sul prezzo di sottoscrizione relativi al piano di Stock options approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 16 settembre 1998, successivamente ampliato in data 5 maggio 2000, ed attualmente in essere, comportando, unicamente, gli adeguamenti che si renderanno necessari a seguito dell'incremento del valore nominale e della ridenominazione in Euro delle azioni a compendio.

Con riferimento al successivo punto all'ordine del giorno, a sostegno del conseguimento dei principali obiettivi esposti a fondamento e giustificazione dell'intero Progetto illustrato nella presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che Codesta Assemblea integri l'autorizzazione conferita ad esso stesso Consiglio con delibera del 5 maggio 2000, autorizzandolo in particolare sin d'ora a procedere, entro il termine di cui alla menzionata delibera, in funzione dei risultati conseguiti all'esito delle operazioni sopra illustrateVi, nel rispetto di ogni disposizione di legge o statutaria che si renda applicabile, ad:

- annullare azioni proprie possedute direttamente o indirettamente, senz'altro nella misura necessaria a ristabilire il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del cod. civ. ed, eventualmente, per quanto risultasse utile in un'ottica di incremento del flottante e, contestualmente, incrementare il valore nominale per azione fino a massimo Euro 1,1 (in ipotesi di integrale annullamento delle numero 11.164.750 azioni proprie ad oggi in portafoglio), con conseguente aumento gratuito del capitale sociale (nella medesima ipotesi di integrale annullamento delle numero 11.164.750 azioni proprie ad oggi in portafoglio) a minimo Euro 102.264.049,8 (in ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo il rapporto 3 a 5), rappresentato da numero 92.967.318 azioni, e massimo Euro 111.521.504,6 (in ipotesi di piena

adesione all'offerta di conversione secondo il rapporto 1 a 1 con conguaglio o di non conversione), rappresentato da numero 101.383.186 azioni e, perciò, per un importo minimo di Euro 18.593.463,6 e massimo di Euro 20.276.637,2, mediante utilizzo, nell'ordine: (i) fino ad esaurimento, della residua parte del Fondo ex art. 21 L. 219/1981 pari, al netto dell'utilizzo massimo di cui sopra, a Lire 2.428.220.949,3 (equivalenti a Euro 1.254.071,46177); (ii) della parte fiscalmente libera della Riserva per Ammortamenti Anticipati, che ammontava al 31 dicembre 2000 ed ammonta a tutt'oggi a Lire 24.250.907.184 (equivalenti a Euro 12.524.548,3243); (iii) della Riserva Straordinaria, che ammontava al 31 dicembre 2000 (al netto della destinazione ad essa di parte dell'utile dell'esercizio 2000) a Lire 10.169.320.030 (equivalenti a Euro 5.252.015,48854) e che ad oggi non è inferiore a tale importo; (iv) per il residuo, pari a massimo Lire 2.412.596.147,9 (equivalenti a Euro 1.246.001,92529), di corrispondente importo della parte fiscalmente libera del Contributo a Fondo Perduto Legge 488/92, parte che ammontava al 31 dicembre 2000 ed ammonta a tutt'oggi a Lire 7.951.488.239 (equivalenti a Euro 4.106.600,95906) sul totale di Lire 17.089.451.239 (equivalenti ad Euro 8.825.964,99403); risultando tali Riserve e Fondi tutti disponibili per l'esecuzione dell'aumento gratuito sino al massimo proposto e capienti ai medesimi fini;

ovvero

- alienare in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del cod. civ., le medesime azioni proprie, senz'altro nella misura necessaria a ristabilire il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del cod. civ. ed, eventualmente, per quanto risultasse utile in un'ottica di incremento del flottante, in una o più volte, a prezzi superiori al prezzo medio di carico, in borsa ovvero per il tramite di offerta pubblica ovvero a società controllate o collegate ovvero a trattativa privata con intermediari autorizzati al collocamento delle medesime azioni, anche costituendole in "serie speciale" presso i medesimi intermediari a servizio di operazioni di finanza strutturata.

In particolare, si evidenzia che, ove il Consiglio preferirà procedere, anche sentito l'Advisor finanziario (ABN AMRO), all'annullamento di tutte le numero 11.164.750 azioni proprie in portafoglio, il contestuale incremento del valore nominale delle azioni da Euro 0,9 a Euro 1,1 farà sì che l'ammontare del capitale sociale all'esito di queste ulteriori operazioni (pari a minimo Euro 102.264.049,8, in ipotesi di piena conversione secondo il rapporto 3 a 5, rappresentato da numero 92.967.318 azioni, e massimo Euro 111.521.504,6, in ipotesi di piena conversione secondo il rapporto 1 a 1 con conguaglio o di non conversione, rappresentato da numero 101.383.186 azioni) sia comunque superiore a quello risultante alla data di efficacia della conversione (pari a minimo Euro 93.718.861,2, in ipotesi di piena conversione secondo il rapporto 3 a 5, rappresentato da numero 104.132.068 azioni, e massimo Euro 101.293.142,4, in ipotesi di piena conversione secondo il rapporto 1 a 1 con conguaglio o di non conversione, rappresentato da numero 112.547.936 azioni), a sua volta, come si è avuto modo di rilevare più sopra, superiore a quello attuale (pari, espresso in Euro, a 58.126.158,0254, rappresentato da complessive numero 112.547.936 azioni del valore nominale, espresso in Euro, di 0,5164). Il Consiglio si riserva inoltre di valutare l'incidenza di tale

operazione sul già citato piano di Stock options attualmente in corso, adottando gli interventi all'uopo ritenuti opportuni ai sensi del vigente regolamento.

Con riferimento alle modifiche statutarie proposte, si segnala da ultimo che esse sono strettamente conseguenti alle operazioni di cui consta il Progetto in questa sede illustrato, riguardando la nuova struttura del capitale sociale, il recepimento degli effetti degli aumenti proposti, nonché lo snellimento di tutti i riferimenti direttamente o indirettamente concernenti le azioni di risparmio (ove ricorrano i presupposti della conversione automatica o vengano comunque convertite volontariamente tutte le azioni di risparmio).

Più in particolare, i testi degli articoli nella redazione attuale ed in quella che Vi viene proposta sono riportati per esteso nelle successive proposte di delibera, le quali tengono altresì conto, nell'ordine di esposizione, dell'eventualità che si verifichino i presupposti perchè abbia luogo la conversione automatica, dell'eventualità opposta che i medesimi presupposti non ricorrano ed, infine, dell'eventualità che la conversione volontaria non abbia luogo a fronte del mancato avverarsi della condizione cui è subordinata l'efficacia dell'operazione (il raggiungimento del numero minimo di adesioni di cui sopra) e la Società ad essa non rinunci.

Invitiamo, pertanto, i Signori Azionisti convocati in Assemblea Straordinaria ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Merloni Elettrodomestici S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale,

delibera

- a) di offrire agli Azionisti di risparmio la facoltà di convertire le massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, in massime numero 21.039.668 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attribuire agli azionisti di risparmio in ragione di numero 1 azione ordinaria per ogni numero 1 azione di risparmio, con pagamento di un conguaglio di Euro 1,40 per ogni azione di risparmio presentata per la conversione, da destinare a Riserva Sovrapprezzo Azioni;
- b) di offrire agli Azionisti di risparmio la facoltà, alternativa alla facoltà *sub* a), di convertire le massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, in massime numero 12.623.800 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attribuire agli azionisti di risparmio in ragione di numero 3 azioni ordinarie per ogni numero 5 azioni di risparmio presentate per la conversione, senza pagamento di alcun conguaglio;

- c) di stabilire che l'efficacia dell'offerta di conversione *sub a)* e *b)* resti subordinata alla consegna in adesione di minime numero 16.831.734 azioni di risparmio, rappresentanti l'80% circa del capitale sociale di risparmio, salvo che la Società comunichi, all'atto della pubblicazione dei risultati della conversione volontaria, di accettare in conversione anche un numero inferiore di azioni di risparmio;
- d) di stabilire che, qualora a seguito dell'esercizio della facoltà di conversione volontaria *sub a)* e/o *sub b)*, residui un numero di azioni di risparmio non idoneo a garantire un regolare mercato sulle medesime e tale da indurre Borsa Italiana S.p.A. a revocarne la quotazione, le azioni di risparmio eventualmente residue, previa approvazione da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio, vengano convertite automaticamente in azioni ordinarie, alla data di efficacia della conversione volontaria, in ragione di numero 3 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni numero 5 azioni di risparmio esistenti e in circolazione, senza pagamento di alcun conguaglio;
- e) di emettere al servizio della conversione di cui ai precedenti punti massime numero 21.039.668 azioni ordinarie, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, da riservare alla conversione delle azioni di risparmio, con conseguente aumento del capitale sociale di massimo Lire 21.039.668.000; di annullare a seguito di tale conversione massime numero 21.039.668 azioni di risparmio da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, con conseguente riduzione del capitale sociale di massimo Lire 21.039.668.000;
- f) di stabilire che, per quanto concerne la partecipazione agli utili, la conversione dispieghi i suoi effetti dal 1 gennaio 2001, data a partire dalla quale le azioni ordinarie emesse a fronte della conversione parteciperanno agli utili di esercizio nella misura deliberata dall'Assemblea per tutte le azioni ordinarie, restando dunque inteso che gli Azionisti di risparmio che aderiranno all'offerta di conversione manterranno comunque integro il proprio diritto al dividendo relativo all'esercizio 2000, nella misura deliberata dall'Assemblea e secondo le modalità da questa fissate per il relativo pagamento;
- g) di ridenominare, alla data da stabilirsi per l'efficacia della conversione, il valore nominale delle azioni in Euro con contestuale incremento del valore nominale unitario delle azioni alla medesima data in circolazione ad Euro 0,9 ciascuna, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale a minimo Euro 93.718.861,2 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo le modalità *sub b)*) e massimo Euro 101.293.142,4 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo le modalità *sub a)* o di non conversione) e perciò per un importo minimo di Lire 77.332.951.375 (equivalenti a Euro 39.939.136,2645) e massimo di Lire 83.582.936.834 (equivalenti a Euro 43.166.984,374), mediante utilizzo, nell'ordine: *(i)* dell'intera Riserva da Conversione che potrà risultare a seguito dell'esercizio dalla facoltà *sub b)*; *(ii)* della Riserva da Rivalutazione Monetaria ex art. 10 L. 342/2000; *(iii)* della Riserva ex art. 14 L. 342/2000; *(iv)* del

Fondo ex art. 21 L. 219/1981; risultando tali Riserve e Fondi disponibili e nell'insieme ad oggi capienti allo scopo;

h) di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione a procedere, ad integrazione di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria del 5 maggio 2000 ed in funzione dei risultati delle operazioni sopra deliberate, nel rispetto di ogni disposizione di legge o statutaria che si renda applicabile, ad:

- annullare azioni proprie possedute direttamente o indirettamente, senz'altro nella misura necessaria a ristabilire il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del cod. civ. ed, eventualmente, per quanto risultasse utile in un'ottica di incremento del flottante e, contestualmente, incrementare il valore nominale per azione fino a massimi Euro 1,1 (in ipotesi di integrale annullamento delle numero 11.164.750 azioni proprie ad oggi in portafoglio), con conseguente aumento gratuito del capitale sociale (nella medesima ipotesi di integrale annullamento delle numero 11.164.750 azioni proprie ad oggi in portafoglio) a minimo Euro 102.264.049,8 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo le modalità *sub b*) e massimo Euro 111.521.504,6 (ipotesi di piena adesione all'offerta di conversione secondo le modalità *sub a*) o di non conversione) e perciò per un importo minimo di Euro 18.665.288,6 e massimo di Euro 20.348.462,2, mediante utilizzo, nell'ordine: *(i)* della residua parte del Fondo ex art. 21 L. 219/1981; *(ii)* della parte fiscalmente libera della Riserva per Ammortamenti Anticipati; *(iii)* della Riserva Straordinaria (al netto dell'accantonamento ad essa di parte dell'utile d'esercizio 2000); *(iv)* per il residuo, della parte fiscalmente libera del Contributo a Fondo Perduto Legge 488/92; risultando tali Riserve e Fondi disponibili e capienti allo scopo,

ovvero

- alienare in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del cod. civ., le medesime azioni proprie, senz'altro nella misura necessaria a ristabilire il limite della decima parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, del cod. civ. ed, eventualmente, per quanto risultasse utile in un'ottica di incremento del flottante, in una o più volte, a prezzi superiori al prezzo medio di carico, in borsa ovvero per il tramite di offerta pubblica ovvero a società controllate o collegate ovvero a trattativa privata con intermediari autorizzati al collocamento delle medesime azioni, anche costituendole in "serie speciale" presso i medesimi intermediari a servizio di operazioni di finanza strutturata;

i) di modificare, in dipendenza di tutte le operazioni di cui sopra:

- (I) ove si verificano i presupposti perché abbia luogo la conversione automatica nei termini di cui *sub d*), gli artt. 5, 6, 7, 25, 27, nonché di abrogare l'art. 5 bis dello statuto sociale, come segue:

Vecchio testo – Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 112.547.936.000 (centododicimiliardicinquecentoquarantasette-

Nuovo testo – Art. 5

Il capitale sociale è di [massimo Euro 101.293.142,4, minimo Euro 93.718.861,2] diviso in [massimo n.

milioninovecentotrentaseimila) diviso in numero 112.547.936 azioni da nominali lire 1.000 cadauna di cui 91.508.268 ordinarie e n. 21.039.668 di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Lire 3.000.000.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

112.547.936, minimo n. 104.132.068] azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 cadauna.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Euro 2.700.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

L'Assemblea Straordinaria del ... ha autorizzato, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare gratuitamente il capitale sociale fino a [massimo Euro 111.521.504,6, minimo Euro 102.264.049,8] mediante incremento del valore nominale per azione fino ad un massimo di Euro 1,1, esclusivamente a fronte dell'eventuale annullamento delle azioni proprie in portafoglio ed al ricorrere delle altre condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

Vecchio testo – Art. 5 bis

Le azioni di risparmio hanno i diritti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

In caso di cessazione dalla quotazione delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime, salvo diverse determinazioni assembleari, mantengono i propri diritti.

(Abrogato)

Vecchio testo – Art. 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate, di risparmio o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'aumento di capitale è deliberato dall'assemblea straordinaria: l'assemblea straordinaria può delegare l'aumento di capitale al consiglio di amministrazione

Nuovo testo – Art. 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'aumento di capitale è deliberato dall'assemblea straordinaria: l'assemblea straordinaria può delegare l'aumento di capitale al consiglio di amministrazione

nei limiti consentiti dall'art. 2443 C.C..

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.

In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge.

I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.

Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.

Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.

Vecchio testo – Art. 7

Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme di legge vigenti in materia e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall'Autorità Giudiziaria.

Vecchio testo – Art. 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale alle azioni di risparmio;
- qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione o non sia stato assegnato alcun dividendo, la

nei limiti consentiti dall'art. 2443 C.C..

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.

In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge.

I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.

Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.

Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.

Nuovo testo – Art. 7

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall'Autorità Giudiziaria.

Nuovo testo – Art. 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per le determinazioni che vorrà adottare. Gli amministratori potranno deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2433 bis c.c.. Il pagamento dei dividendi avrà luogo con le

differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi;

- il residuo a disposizione dell'assemblea per le determinazioni che vorrà adottare. Nel caso in cui l'assemblea ne deliberi la distribuzione, anche parziale, sarà ripartito tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione. Gli amministratori potranno deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2433 bis c.c.. Il pagamento dei dividendi avrà luogo con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dalla data fissata si prescriveranno a favore della società.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dalla data fissata si prescriveranno a favore della società.

Vecchio testo – Art. 27

La Società potrà trasformarsi o sciogliersi, anche prima del termine stabilito, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea procederà, con l'osservanza delle norme di legge, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le azioni di risparmio avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Nuovo testo – Art. 27

La Società potrà trasformarsi o sciogliersi, anche prima del termine stabilito, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea procederà, con l'osservanza delle norme di legge, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni.

(II) ove non si verifichino i presupposti perché abbia luogo la conversione automatica nei termini di cui *sub d*), l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

Vecchio testo – Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 112.547.936.000 (centododicimiliardicinquecentoquarantasette-milioninovecentotrentaseimila) diviso in numero 112.547.936 azioni da nominali lire 1.000 cadauna di

Nuovo testo – Art. 5

Il capitale sociale è di [massimo Euro 101.293.142,4, minimo Euro ...] diviso in [massimo n. 112.547.936, minimo n. ...] azioni da nominali Euro 0,9 cadauna di cui [massimo n. ..., minimo n. 91.508.268] ordinarie e

cui 91.508.268 ordinarie e n. 21.039.668 di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Lire 3.000.000.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

[massimo n. 21.039.668, minimo n. ...] di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Euro 2.700.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

L'Assemblea Straordinaria del ... ha autorizzato, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare gratuitamente il capitale sociale fino a [massimo Euro 111.521.504,6, minimo Euro 102.264.049,8] mediante incremento del valore nominale per azione fino ad un massimo di Euro 1,1, esclusivamente a fronte dell'eventuale annullamento delle azioni proprie in portafoglio ed al ricorrere delle altre condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

(III) ove non si verificano i presupposti perché abbia luogo la conversione volontaria nei termini di cui *sub c)*, l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

Vecchio testo – Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 112.547.936.000 (centododiciemiladuecentoquarantasette-milioneinovecentotrentaseimila) diviso in numero 112.547.936 azioni da nominali lire 1.000 ciascuna di cui 91.508.268 ordinarie e n. 21.039.668 di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Lire 3.000.000.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

Nuovo testo – Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 101.293.142,4 diviso in numero 112.547.936 azioni da nominali Euro 0,9 ciascuna di cui n. 91.508.268 ordinarie e n. 21.039.668 di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Euro 2.700.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

L'Assemblea Straordinaria del ... ha autorizzato, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare gratuitamente il capitale sociale fino a [massimo Euro 111.521.504,6, minimo Euro 102.264.049,8] mediante incremento del valore nominale per azione fino ad un massimo di Euro 1,1, esclusivamente a fronte dell'eventuale annullamento delle azioni proprie in

portafoglio ed al ricorrere delle altre condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

j) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, disgiuntamente, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, ogni necessario potere e facoltà affinché provvedano a rendere esecutive, una volta ottenute le autorizzazioni previste dalla legge, le deliberazioni assunte dalla stessa Assemblea in merito ai precedenti punti, stabilendone i tempi e le modalità esecutive e se del caso rinunciando alla condizione *sub c)*, anche apportando alle medesime ogni eventuale modifica ed integrazione che fosse richiesta dagli organi di vigilanza e di gestione del mercato, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione e a tal fine eventualmente nominando anche procuratori speciali, ed in particolare per:

- accertare il capitale esistente all'esito della conversione volontaria, per effetto dell'esercizio della facoltà di conversione *sub a)* e/o *sub b)* riconosciuta agli Azionisti di risparmio e, ove ne ricorrano i presupposti, in esecuzione della conversione automatica, nonché il flottante sui titoli risultante all'esito della ridenominazione in Euro con contestuale incremento del valore nominale per azione, procedendo ad ogni ulteriore attività si renda necessaria, secondo quanto sopra deliberato anche *sub h)* per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti e dunque altresì accertando, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., il conseguente ammontare del valore nominale per azione e dell'aumento gratuito nell'ambito degli intervalli deliberati dall'Assemblea;
- adeguare conseguentemente le espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto ed ogni altra disposizione statutaria che risulti essere modificata in funzione delle sopra approvate deliberazioni, eseguite le stesse, provvedendo al deposito del medesimo Statuto, nel suo testo in tal modo aggiornato, presso il Registro delle Imprese;

stabilendosi comunque sin d'ora che la data da stabilirsi per l'efficacia della conversione delle azioni di risparmio in ordinarie, non successiva al 31 dicembre 2001, coincida con quella della ridenominazione in Euro del capitale sociale e del contestuale aumento gratuito dello stesso mediante incremento del valore nominale per azione ad Euro 0,9.”.

Invitiamo, altresì, i Signori Azionisti di risparmio convocati in Assemblea Speciale ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio della Merloni Elettrodomestici S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale e delle deliberazioni assunte in merito dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società,

delibera

a) di approvare l'operazione di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie – che si articola nell'offerta agli Azionisti di risparmio della facoltà di convertire le massime numero 21.039.668 azioni di risparmio in circolazione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, in massime numero 21.039.668 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna,

godimento 1 gennaio 2001, in ragione di 1 azione ordinaria per ogni numero 1 azione di risparmio con pagamento di un conguaglio di Euro 1,40 per ogni azione ovvero, in alternativa, in ragione di 3 azioni ordinarie per ogni 5 azione di risparmio senza pagamento di alcun conguaglio - nella parte in cui prevede che, qualora a seguito dell'esercizio delle menzionate facoltà di conversione volontaria, residui un numero di azioni di risparmio non idoneo a garantire un regolare mercato sulle medesime e tale da indurre Borsa Italiana S.p.A. a revocarne la quotazione, le azioni di risparmio eventualmente residue vengano convertite automaticamente in azioni ordinarie, alla data di efficacia della conversione volontaria, in ragione di numero 3 azioni ordinarie di nuova emissione, da nominali Lire 1.000 ciascuna, godimento 1 gennaio 2001, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, per ogni numero 5 azioni di risparmio esistenti e in circolazione, senza pagamento di alcun conguaglio;

- b) di approvare inoltre, ove si verifichino i presupposti perché abbia luogo la conversione automatica nei termini suddetti, la modifica degli artt. 5, 6, 7, 25, 27, nonché l'abrogazione dell'art. 5 bis dello statuto sociale, come segue:

Vecchio testo – Art. 5

Il capitale sociale è di Lire 112.547.936.000 (centododicimiliardicinquecentoquarantasette-milioni novetrentaseimila) diviso in numero 112.547.936 azioni da nominali lire 1.000 cadauna di cui 91.508.268 ordinarie e n. 21.039.668 di risparmio non convertibili.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Lire 3.000.000.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Lire 1.000 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

Vecchio testo – Art. 5 bis

Le azioni di risparmio hanno i diritti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Nuovo testo – Art. 5

Il capitale sociale è di [massimo Euro 101.293.142,4, minimo Euro 93.718.861,2] diviso in [massimo n. 112.547.936, minimo n. 104.132.068] azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 cadauna.

L'Assemblea straordinaria del 16 settembre 1998 ha deliberato di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, 8° comma di massimo Euro 2.700.000, con emissione di massimo n. 3.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,9 da riservare all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate a dipendenti componenti la direzione od appartenenti alla categoria dei "quadri" delle società del gruppo, secondo quanto previsto dalle delibere assembleari 16 settembre 1998 e 5 maggio 2000.

L'Assemblea Straordinaria del ... ha autorizzato, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare gratuitamente il capitale sociale fino a [massimo Euro 111.521.504,6, minimo Euro 102.264.049,8] mediante incremento del valore nominale per azione fino ad un massimo di Euro 1,1, esclusivamente a fronte dell'eventuale annullamento delle azioni proprie in portafoglio ed al ricorrere delle altre condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

(Abrogato)

Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite suoi incaricati deve tempestivamente riferire al rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

In caso di cessazione dalla quotazione delle azioni ordinarie o di risparmio, queste ultime, salvo diverse determinazioni assembleari, mantengono i propri diritti.

Vecchio testo – Art. 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate, di risparmio o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'aumento di capitale è deliberato dall'assemblea straordinaria: l'assemblea straordinaria può delegare l'aumento di capitale al consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dall'art. 2443 C.C..

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.

In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge.

I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.

Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.

Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.

Vecchio testo – Art. 7

Nuovo testo – Art. 6

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni da liberare mediante conferimenti in natura. Le nuove azioni possono anche essere privilegiate o di altre categorie e avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'aumento di capitale è deliberato dall'assemblea straordinaria: l'assemblea straordinaria può delegare l'aumento di capitale al consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dall'art. 2443 C.C..

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.

In caso di aumento del capitale le nuove azioni dovranno essere offerte con le osservanze delle norme di legge.

I versamenti dei soci a favore della società, sia in conto capitale che per altro titolo, sono infruttiferi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.

Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385.

Con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a deliberare detti finanziamenti.

Nuovo testo – Art. 7

Le azioni sono nominative od al portatore in relazione alle norme di legge vigenti in materia e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall'Autorità Giudiziaria.

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Sono indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'articolo 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare; in caso di successione con più eredi sarà riconosciuto soltanto il rappresentante legale designato dagli eredi stessi o, in mancanza, dall'Autorità Giudiziaria.

Vecchio testo – Art. 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del loro valore nominale alle azioni di risparmio;
- qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione o non sia stato assegnato alcun dividendo, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato dei due esercizi successivi;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per le determinazioni che vorrà adottare. Nel caso in cui l'assemblea ne deliberi la distribuzione, anche parziale, sarà ripartito tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione. Gli amministratori potranno deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2433 bis c.c.. Il pagamento dei dividendi avrà luogo con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dalla data fissata si prescriveranno a favore della società.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Vecchio testo – Art. 27

Nuovo testo – Art. 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) a fondo riserva ordinaria fino a quando questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo a disposizione dell'assemblea per le determinazioni che vorrà adottare. Gli amministratori potranno deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2433 bis c.c.. Il pagamento dei dividendi avrà luogo con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dalla data fissata si prescriveranno a favore della società.

Nuovo testo – Art. 27

La Società potrà trasformarsi o sciogliersi, anche prima del termine stabilito, a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea procederà, con l'osservanza delle norme di legge, alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le azioni di risparmio avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.”.

Milano 27 marzo 2001

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vittorio Merloni